



Federazione Italiana Giuoco Calcio

Legg Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA

CENTRALINO: 091.680.84.02

FAX: 091.680.84.98

Indirizzo Internet: sicilia.lnd.it

e-mail: crlnd.sicilia01@figc.it

Stagione Sportiva 2021/2022

Comunicato Ufficiale n° 160 CSAT 07 del 16 novembre 2021

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Ai sensi dell'art. 142 co. 3 C.G.S., anche per la corrente s.s.2021/2022 troverà applicazione l'art. 38/7 vecchio C.G.S., per cui tutti gli atti previsti dalle norme del nuovo C.G.S., possono essere comunicati oltre che a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) anche a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari.

Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi, ed i susseguenti motivi, devono essere recapitati esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può anche essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti, si evidenzia di seguito li recapito del Tribunale Federale Territoriale:

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti, si evidenzia di seguito li recapito della Corte Sportiva di Appello Territoriale:

Corte Sportiva di Appello Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it

Si ricorda che le decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale sono decise in via generale in camera di consiglio non partecipata sebbene vi sia obbligo di comunicare alle parti la data della riunione in cui sarà assunta la decisione. E' in facoltà delle parti di essere sentite, purché ne facciano esplicita richiesta nel reclamo o nelle controdeduzioni (art. 77 co. 4 C.G.S.). Nel qual caso, trattandosi di atto dovuto, la comunicazione di avviso della data in cui sarà assunta la decisione, vale anche come convocazione della parte richiedente senza necessità di ulteriore specificazione.

Decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale

**Riunione del giorno 16 novembre 2021
Presenza alla riunione il Delegato AIA A.B. Sig. Giuseppe La Cara**

APPELLI

Procedimento 12/A

Presidente Avv. Ludovico La Grutta - relatore

Componente Dott. Gianfranco Vallelunga

Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

A.S.D. ATLETICO STELLA D'ORIENTE (PA) Avverso squalifica per tre gare a carico del calciatore sig. Morana Marco ed avverso la squalifica per due gare a carico del calciatore sig. Di Maria Gaetano.

Campionato Under 15 Girone "B" Gara: Atl. Stella D'Oriente/Cantera Ciakulli del 07.11.2021.

C.U. n.148/sgs 48 del 09.11.2021

Con e-mail del 10.11.2021 l'A.S.D. Atletico Stella D'Oriente ha impugnato la decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale a carico dei propri tesserati.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente rileva che il proposto reclamo è inammissibile sotto plurimi aspetti e più precisamente:

- a) Non risulta sottoscritto dal rappresentante legale della società;
- b) Non è stato inviato a mezzo pec bensì da una e-mail ordinaria riferibile all'allenatore;
- c) Il reclamo risulta assolutamente generico in quanto l'estensore della e-mail a sostegno delle proprie ragioni riferisce: "...la suddetta società protesta per il comportamento dell'arbitro durante la gara ...con molti errori tecnici evidenziati dal suddetto arbitro --- chiediamo pertanto che la squalifica dei nostri giocatori sia annullata o ridotta...";
- d) La squalifica a carico del calciatore Di Maria Gaetano è inimpugnabile ai sensi dell'art. 137 comma 3 lett.a) C.G.S.

L'acclarata inammissibilità del reclamo preclude qualsiasi esame di merito circa la posizione residuale del calciatore Morana Marco.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile il proposto appello e dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva di € 62,00 non versato.

Il Presidente relatore
Avv. Ludovico La Grutta

Corte Sportiva di Appello Territoriale

Il Presidente

Avv. Ludovico La Grutta

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 16 novembre 2021

IL SEGRETARIO

Wanda Costantino

IL PRESIDENTE

Dott. Sandro MORGANA